

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **386/1988** (ECLI:IT:COST:1988:386)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **23/03/1988**

Deposito del **31/03/1988**; Pubblicazione in G. U. **13/04/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13671**

Atti decisi:

N. 386

ORDINANZA 23-31 MARZO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 675 del codice di procedura civile (Termine d'efficacia del provvedimento), promosso con ordinanza emessa il 1° ottobre 1982 dal Tribunale di Palermo, iscritta al n. 905 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che, nel corso del procedimento promosso da Concetta Tuzzolino, vedova di Angelo Rizzo, deceduto senza testamento, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio

minore, contro Pietro e Giovanni Rizzo per ottenere la condanna dei convenuti alla restituzione di beni da essi posseduti senza titolo e di proprietà del defunto Angelo Rizzo, il Tribunale di Palermo sospendeva di pronunciarsi sulla convalida del sequestro giudiziario dei beni immobili oggetto della controversia, disposto dal giudice istruttore con provvedimento emesso fuori udienza il 7 dicembre 1981 ed eseguito oltre il termine di trenta giorni dalla sua pronuncia, ed ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 675 c.p.c., nella parte in cui non prevede che, in caso di sequestro emesso fuori d'udienza, il termine di trenta giorni per la sua esecuzione, stabilito dalla stessa norma a pena di inefficacia, decorra dalla comunicazione del provvedimento alla parte invece che dalla pronuncia del provvedimento;

che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che il termine di trenta giorni per l'esecuzione del sequestro decorre appunto dalla emissione del provvedimento, anche se avvenuta fuori udienza, e non dalla sua comunicazione alla parte interessata - potrebbe determinare, da un lato, una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti interessati all'esecuzione di un sequestro a seconda che il relativo provvedimento sia pronunciato in udienza o fuori udienza e, dall'altro lato, discriminerebbe arbitrariamente "le parti in relazione al fatto del tutto casuale della maggiore o minore tempestività della notifica dell'avviso di cancelleria";

Considerato che, nell'istituire un termine di efficacia di trenta giorni del provvedimento di sequestro, alla cui scadenza cessa l'autorizzazione ad eseguire il sequestro stesso, il legislatore ha giustamente posto, a carico della parte interessata alla misura cautelare, un preciso onere di diligenza strettamente connesso con la natura di detta misura, che esige una rapida esecuzione;

che l'adempimento di tale onere di diligenza implica preliminarmente, per un evidente nesso logico, che il sequestrante - nella ipotesi in cui il provvedimento venga emesso fuori dell'udienza - segua lo svolgimento della procedura da lui messa in moto e venga così a conoscenza dell'avvenuto deposito del provvedimento richiesto;

che la previsione di un attivo impegno della parte istante nell'informarsi sull'esito del procedimento da essa promosso non può certo considerarsi intrinsecamente irrazionale perché intimamente connesso alla sua richiesta, sicché non è configurabile alcuna violazione del diritto di difesa;

che per le suesposte ragioni la norma impugnata non è contrastante con gli artt. 3 e 24 Cost. e la questione sollevata dal Tribunale di Palermo va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 675 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.